



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 30 NOVEMBRE 2022

### FATTURE DI FINE ANNO: LA DETRAZIONE IVA

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

**Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.**

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell'Agenzia Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la **fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che *“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...”.*

**Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.**

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2022, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2023, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2023 riferimento 2022, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2023, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

**Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.**

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2022. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2022, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2023. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2022), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2023, ad avvenuta registrazione.

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Fattura emessa a dicembre 2022 | Ricevuta e registrata a dicembre 2022                        | Detrazione in dicembre 2022  |
|                                | Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (entro aprile 2023) | Detrazione in Dichiarazione IVA del 2022 e registrazione tramite sezionale |
|                                | Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (dopo aprile 2023)  | Detrazione non ammessa   |
|                                | Ricevuta e registrata a gennaio 2023                         | Detrazione ammessa a gennaio 2023  |

## LA SECONDA RATA IMU 2022

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2022.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2022.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di **esenzione IMU**.

A partire dall'anno 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

**Per tali ipotesi vi è l'obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.**

La seconda novità prevede l'esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU**:

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

**È consigliato anche in questo caso presentare la dichiarazione IMU con riferimento all'immobile esente.**

Si ricorda che entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2021, la dichiarazione IMU 2022.

## IL MODELLO PER IL CONTRIBUTO BAR, PISCINE E RISTORANTI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato [i modelli e le istruzioni](#) per richiedere **contributi a fondo perduto** destinati dal decreto "Sostegni bis" per **ristoranti, bar, piscine, attività di catering** e di **organizzazione di cerimonie**. Dal **22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022** sarà possibile inviare le domande dall'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi".

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l'agevolazione le attività con i seguenti **codici Ateco**: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l'agevolazione sono stati previsti **40 milioni di euro per il 2022**, che saranno ripartiti secondo le modalità fissate dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

## EMISSIONE E RICEZIONE E-FATTURE: PRONTE LE REGOLE TECNICHE CHE RECEPISCONO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY

Con [Provvedimento del 24 novembre](#) l'Agenzia Entrate ha definito le regole tecniche:

- per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI);
- per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;
- per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del DI n. 127/2015.

Pubbligate anche le [specifiche tecniche](#), contenute negli allegati A, B e C al Provvedimento.

Il Provvedimento, in particolare, **sostituisce integralmente** quello precedente del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell'**articolo 14 del DI n. 124/2019** e le previsioni contenute nel **parere n. 454 del 22 dicembre 2021** del Garante per la protezione dei dati personali, e stabilisce che:

- l'Agenzia Entrate **memorizza e utilizza**, insieme alla Guardia di Finanza, **i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali**, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre **resi disponibili in caso di indagini penali** ovvero su disposizione dell'Autorità giudiziaria. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento alle **fatture elettroniche tra operatori economici**, l'Agenzia Entrate **memorizza nella banca dati fattura integrati**, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell'adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali **anche il metodo di pagamento** e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale, **anche la descrizione dell'operazione**, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- relativamente alle **fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale**, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell'operazione, al fine di garantire l'inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno **memorizzate in modalità cifrata**.

L'Agenzia Entrate, inoltre, informa della realizzazione di **nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici** al fine di consentire **download e upload massivi dei dati** relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, e degli elenchi che l'Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell'imposta di bollo.

Infine, con l'intento di **limitare le false fatturazioni**, è reso possibile ai soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, di **inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare** l'informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

#### **AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI**

Con la **Risoluzione n. 66/E del 15 novembre 2022** l'Agenzia Entrate, su richiesta dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, ha istituito **nuovi codici tributo** per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di **attività di accertamento**.

Si tratta di ben **17 codici tributo**, che elenchiamo di seguito:

- "2950" denominato "Accisa sull'alcol – Accertamento";
- "2951" denominato "Accisa sulla birra – Accertamento";
- "2952" denominato "Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi - Accertamento";
- "2953" denominato "Accisa sui gas petroliferi liquefatti - Accertamento";
- "2954" denominato "Accisa sull'energia elettrica - Accertamento";
- "2955" denominato "Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento";
- "2956" denominato "Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento";
- "2957" denominato "Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento";
- "2958" denominato "Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento";
- "2959" denominato "Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento";
- "2960" denominato "Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Accertamento";
- "2961" denominato "Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento";
- "2962" denominato "Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento";
- "2963" denominato "Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento";
- "2964" denominato "Accisa sull'alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento";
- "2965" denominato "Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise - Accertamento";
- "2966" denominato "Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo- Accertamento".

Nella Risoluzione l'Agenzia Entrate, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo elencati sopra, riepiloga anche i **codici tributo già esistenti** riferiti ai **versamenti spontanei** e ai versamenti a seguito dell'**attività di reclamo e mediazione, rinominandone alcuni** al fine di aggiornarli alla normativa vigente (nel documento di prassi sono evidenziati in carattere grassetto).

#### **RIVALUTAZIONE ALBERGHI: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Con **Risoluzione n. 70/E del 23 novembre** l'Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, in compensazione e tramite modello F24, del credito d'imposta per la **rivalutazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta**, ai sensi dell'articolo 79 del DI n. 104/2020 (Decreto Agosto).

Parliamo del credito d'imposta pari al **65%** delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per interventi di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, le cui disposizioni attuative sono contenute nel [Decreto del Ministero del Turismo del 17 marzo 2022](#).

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio **cassetto fiscale**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E è dunque istituito il **codice tributo "6991"**, denominato "*credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104*".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".

#### **SOCIETÀ NON STABILITA: PER LE CESSIONI BENI VERSO SAN MARINO E-FATTURA NON OBBLIGATORIA**

Con la [Risposta n. 557](#) del 17 novembre 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che le cessioni dei beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, da un soggetto identificato ai fini Iva in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio su base volontaria, dovranno dare luogo all'emissione di **fatture analogiche** nel rispetto delle relative disposizioni normative.

#### **RES NON DOM: ISTANZA DI INTERPELLO ENTRO IL 30 NOVEMBRE**

Le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. L'opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un'**imposta forfettaria di 100mila euro** per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata.

**L'adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi**, riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. **È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.**

La richiesta può essere presentata mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso, l'istanza di interpello è inviata alla casella PEC [dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it); per i non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella pec [dc.acc.upacc@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.upacc@agenziaentrate.it), telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata.

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare:

- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando l'apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l'imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

#### **BONUS EDILIZI: AGGIORNATI I SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI**

Sono state aggiornate le **procedure telematiche di comunicazione all'Agenzia Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito**, relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus al fine di consentire l'invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l'11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità.

L'Agenzia Entrate ha precisato che:

- in relazione ai bonus edilizi, l'art. 1 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto "anti-frodi") impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute;
- la nuova regola, introdotta attraverso l'inserimento del comma 1-ter all'interno dell'art. 121 del D.L. 34/2020, si applica anche alle detrazioni diverse dal Superbonus;

- la nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021);
- non sussiste tuttavia l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione e dell'asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l'11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia Entrate;
- la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l'Agenzia Entrate abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non sono obbligatorie l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese;
- i relativi crediti possono essere accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'art. 122-bis del D.L. 34/2020.

#### **BONUS PUBBLICITÀ 2021: AGGIORNATO L'ELENCO DEI RICHIEDENTI**

Il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha reso noto, con un [comunicato](#) pubblicato sul proprio sito, l'[elenco](#) aggiornato dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l'accesso al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2021.

Nell'elenco è indicato l'importo teoricamente fruibile da ciascuno dei soggetti richiedenti con la percentuale provvisoria di riparto. L'elenco sostituisce quello pubblicato il 27 aprile 2021 e tiene conto delle comunicazioni presentate sia nel periodo dal 1° al 31 marzo 2021 che nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Per confermare la prenotazione effettuata con la "comunicazione per l'accesso" per l'anno 2021, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 1° al 31 gennaio 2022, la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle "dichiarazioni sostitutive", sarà formato l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione.

#### **OPERATIVA LA PIATTAFORMA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI**

È operativa, dal 15 novembre scorso, la [piattaforma telematica](#) nazionale delle Camere di commercio per la **composizione negoziata della crisi**, l'Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il **risanamento delle imprese in crisi**.

La piattaforma è composta da un'area pubblica, di tipo informativo, e una "riservata" alle istanze formali. L'accesso all'area pubblica permette all'imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l'accesso all'area riservata, invece, permette all'impresa di presentare l'istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l'iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

#### **OPERATIVA LA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)**

È operativa dal **23 novembre 2021** la piattaforma telematica del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)** su cui vengono iscritte tutte le realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore.

Da tale data non sarà più possibile richiedere l'iscrizione nei registri, oggi esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o all'anagrafe delle Onlus. I registri restano "in vita" solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22 novembre. Stessa cosa per le Onlus: l'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate si "congela" alla data del 22 novembre 2021.

Via libera, invece, dal 24 novembre, all'iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore nel Registro Unico. L'iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Per i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente dal Decreto, l'adempimento di trasmettere gli atti al Runts.

Un altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.

In pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l'iscrizione al Runts, possono compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un'istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M 106/2020, allegando i documenti necessari firmati digitalmente.

Tramite il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da inviare all'ufficio del Registro. Inoltre, l'Ente interessato potrà consultare, in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l'ufficio.

#### **TASSAZIONE SEPARATA PER ONERI DETRAIBILI SUCCESSIVAMENTE RIMBORSATI**

In una risposta pubblicata sul suo sito internet Fiscooggi, l'Agenzia Entrate ha affrontato il tema di spese mediche oggetto di detrazione 19% che, dopo la presentazione del modello 730, siano state parzialmente rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

L'Agenzia, dopo aver ricordato che per esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente, ha precisato che le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione separata ([articolo 17, comma 1 lettera n-bis](#), del Tuir).

Pertanto, il contribuente dovrà indicare il rimborso ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 - Quadro D - o Modello Redditi Persone fisiche - Quadro RM).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

